



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI MARGHERITA DI SAVOIA
IN LOCALITA' ITTA – BASTIA - ISCHIA**



COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

**DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
(Norme Integrative al bando di gara)**

Procedura: aperta, art. 71 del decreto legislativo n. 36 del 2023
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (criterio del miglior rapporto qualità/prezzo)

Lotto 1 - LOCALITA' "ISCHIA" CUP H37B20005640001 IMPORTO € 814.333,33

Lotto 2 - LOCALITA' "BASTIA" CUP H37B20005630001 IMPORTO € 814.333,33

Lotto 3 - LOCALITA' " I.T.T.A." CUP H37B20005620001 IMPORTO € 814.333,33

CPV45240000-1 (Lavori di costruzione idraulica) e 45247000-7 (Opere di bonifica e dragaggio)

Il CIG verrà acquisito con la trasmissione alla Piattaforma Contatti Pubblici (PCP)

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI

1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.558.392,09
2)	di cui costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 293.239,44
3)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 77.727,84
	TOTALE	€ 1.636.119,93

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

PARTE PRIMA

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

La Stazione Appaltante si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma Telematica per la gestione delle gare del soggetto aggregatore della Regione Puglia denominato EmpULIA.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma telematica, con le modalità di seguito indicate, per cui tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale: <http://www.empulia.it>.

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato **entro il termine di cui al punto IV.3.4 del bando di gara;**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta: Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA

Si invitano gli Operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

Al fine di partecipare alla gara gli Operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, la propria offerta telematica, tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata:

1. registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmPULIA: l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "ACCEDI";
3. cliccare sulla sezione "BANDI";
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI";
7. denominare la propria offerta;
8. cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato";
10. preparazione "OFFERTA": inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell'"Elenco Prodotti", afferenti all'offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
11. **verifica informazioni**: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
12. **aggiorna dati Bando**: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla Stazione Appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. creazione "**Busta Economica**": tale sezione viene automaticamente compilata dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga "Elenco Prodotti" dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14. **genera PDF** della "Busta Economica": con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
15. **apporre la firma digitale** alla busta generata attraverso le modalità innanzi descritte;
16. **allegare il .pdf firmato**: utilizzare il comando "Allega .pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf della busta economica, nella sezione "Busta Economica". Il sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
17. invio dell'offerta: cliccare sul comando "INVIA".

Credenziali d'accesso

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la *password* invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno

inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmpULIA.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “**BANDI A CUI STO PARTECIPANDO**”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “**DOC COLLEGATI**”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “**OFFERTE**”;
- e) visualizzare la propria **OFFERTA**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l’invio dell’offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmpULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di Help Desk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Partecipazione in RTI/ConSORZI

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 68 del D. Lgs. n. 36/2023, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso R.T.I. ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

Firma digitale

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla “BUSTA DOCUMENTAZIONE” deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della P.A. DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo mail http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Indicazioni per il corretto invio dell’offerta

- per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA;
- per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
- l’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
- il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello

stato dell'offerta come "Rifiutata".

- la piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
- la presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;
- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è altresì, opportuno:

- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;
- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

L'imposta di bollo dovuta per l'offerta economica dovrà essere assolta in modo virtuale mediante l'utilizzo del modello F23 dell'importo di € 16,00, con indicazione nella descrizione del CIG della gara.

Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché le offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA- 256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggi

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 108 comma 1, D.lgs. 36/2023, determinata avendo riguardo ai criteri di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa **OFFERTA TECNICA** – Punteggio massimo: 80;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA TEMPORALE** – Punteggio massimo: 10;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA ECONOMICA** – Punteggio massimo: 10.

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione.

Svolgimento delle operazioni di gara

La modalità telematica della procedura di gara è garantita dalla piattaforma telematica di e-procurement Empulia <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx>, che assicura l'integrità delle offerte, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Le sedute di gara si terranno in modalità virtuale secondo la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma EmpULIA.

Si precisa che le sedute di gara virtuali, ovvero quelle che si svolgono mediante piattaforme telematiche, sono ammissibili e non inficiano la legittimità della procedura di gara. La normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che, grazie alla tracciabilità e all'invulnerabilità delle offerte garantite dalle piattaforme, la mancata presenza fisica dei partecipanti alle sedute non compromette la validità del procedimento.

Peraltro la piattaforma Empulia utilizzata per l'espletamento della gara, assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione

compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato

La giurisprudenza ha chiarito che nelle gare telematiche, l'apertura delle offerte può avvenire senza la seduta pubblica, grazie alla tracciabilità garantita dalle piattaforme e-procurement. Questo si basa sul fatto che le piattaforme garantiscono l'inviolabilità e l'immodificabilità delle offerte elettroniche.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, da affidarsi ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara.

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI MARGHERITA DI SAVOIA IN LOCALITA' ITTA – BASTIA – ISCHIA

Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze del 23.02.2021

LOTTO 1

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI MARGHERITA DI SAVOIA A RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOCALITA' "ISCHIA" CUP H37B20005640001 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 814.333,33;

QUADRO ECONOMICO		
A	COSTO SOMMARIO DELL'OPERA	
A₁	Importo lavori e forniture	€ 515.841,26
	di cui:	
A_{1.1}	costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 97.513,01
A₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti non soggetti a ribasso)	€ 25.909,28
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 541.750,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B_{1.1}	Spese Generali	€ 41.432,85
B_{1.2}	C.N.P.A.I.A. su B _{1.1}	€ 1.657,31
B_{1.3}	IVA su B _{1.1}	€ 9.479,84
B₂	Acquisizioni aree o immobili (procedure espropriative)	€ 66.880,64
B₃	Spese per indagini geofisiche, test di cessione ambientali, relazione geologica (comprese C.N.P.A.I.A. e imposte)	
B₄	Imprevisti	€ 7.943,62
B₅	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	
B₆	Per le indagini belliche	€ 5.500,00
B₇	Per la sorveglianza archeologica	
B₈	IVA sui lavori al 22% (A)	€ 119.185,12
B₉	Somme da corrispondere ad altre Amministrazioni: Enel, ecc.	
B₁₀	Spese per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00
B₁₁	Contributo SUA Provincia Barletta-Andria-Trani	€ 2.333,33
B_{12.1}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Ufficio Tecnico Comunale	€ 9.877,56
B_{12.2}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Struttura Tecnica Provinciale	€ 3.292,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 272.582,79
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 814.333,33

LOTTO 2

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI MARGHERITA DI SAVOIA A RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOCALITA' "BASTIA" CUP H37B20005630001 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 814.333,33;

QUADRO ECONOMICO		
A	COSTO SOMMARIO DELL'OPERA	
A₁	Importo lavori e forniture	€ 526.740,09
	di cui:	
A_{1.1}	costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 100.227,16
A₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti soggetti a ribasso)	€ 25.909,28
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 552.649,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B_{1.1}	Spese Generali	€ 41.432,85
B_{1.2}	C.N.P.A.I.A. su B _{1.1}	€ 1.657,31
B_{1.3}	IVA su B _{1.1}	€ 9.479,84
B₂	Acquisizioni aree o immobili (procedure espropriative)	€ 60.206,49
B₃	Spese per indagini geofisiche, test di cessione ambientali, relazione geologica (comprese C.N.P.A.I.A. e imposte)	
B₄	Imprevisti	€ 2.212,72
B₅	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	
B₆	Per le indagini belliche	€ 5.500,00
B₇	Per la sorveglianza archeologica	
B₈	IVA sui lavori al 22% (A)	€ 121.582,86
B₉	Somme da corrispondere ad altre Amministrazioni: Enel, ecc.	
B₁₀	Spese per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00
B₁₁	Contributo SUA Provincia Barletta-Andria-Trani	€ 2.333,33
B_{12.1}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Ufficio Tecnico Comunale	€ 9.206,67
B_{12.2}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Struttura Tecnica Provinciale	€ 3.068,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 261.683,96
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 814.333,33

LOTTO 3

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI MARGHERITA DI SAVOIA A RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOCALITA' "I.T.T.A." CUP H37B20005620001 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 814.333,33;

QUADRO ECONOMICO		
A	COSTO SOMMARIO DELL'OPERA	
A₁	Importo lavori e forniture	€ 515.810,74
	di cui:	
A_{1.1}	costo della manodopera (non soggetto a ribasso):	€ 95.553,27
A₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti non soggetti a ribasso)	€ 25.909,28
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 541.720,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B_{1.1}	Spese Generali	€ 41.432,85
B_{1.2}	C.N.P.A.I.A. su B _{1.1}	€ 1.657,31
B_{1.3}	IVA su B _{1.1}	€ 9.479,84
B₂	Acquisizioni aree o immobili (procedure espropriative)	€ 78.873,79

DISCIPLINARE DI GARA

B₃	Spese per indagini geofisiche, test di cessione ambientali, relazione geologica (comprese C.N.P.A.I.A. e imposte)	
B₄	Imprevisti	€ 1.768,54
B₅	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara e contributo ANAC	
B₆	Per le indagini belliche	€ 5.500,00
B₇	Per la sorveglianza archeologica	
B₈	IVA sui lavori al 22% (A)	€ 119.178,40
B₉	Somme da corrispondere ad altre Amministrazioni: Enel, ecc.	
B₁₀	Spese per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00
B₁₁	Contributo SUA Provincia Barletta-Andria-Trani	€ 2.333,33
B_{12.1}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Ufficio Tecnico Comunale	€ 5.541,94
B_{12.2}	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 Struttura Tecnica Provinciale	€ 1.847,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 272.613,31
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 814.333,33

Valore complessivo dell'appalto: € 1.636.119,93 di cui:

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.558.392,09
2)	di cui costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 293.293,44
3)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 77.727,84
	TOTALE	€ 1.636.119,93

2.2. Partecipazione a più lotti

In conformità a quanto previsto dall'art. 58 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, è data la facoltà ad un singolo operatore economico, di partecipare ad uno o più lotti, con la possibilità di aggiudicazione di tutti e tre i lotti d'intervento.

In tal caso l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di qualificazione così come riportato nella tabella riepilogativa di cui al successivo paragrafo 2.3.1

2.3. Qualificazione dei lavori

2.3.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010	classifica	Qualifica obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappalto (si/no)
Lotto 1 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	III	SI	€ 541.750,54	prevalente	sì

DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 2 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	III	SI	€ 552.649,37	prevalente	sì
Lotto 3 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	III	SI	€ 541.720,02	prevalente	sì
In caso di partecipazione a tutti i lotti, il requisito relativo alla qualificazione richiesta è il seguente						
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	IV	SI	€ 1.636.119,93	prevalente	sì

- c) la categoria riportata nella seconda colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- d) è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

La durata complessiva è pari a:

- a) per la realizzazione dei lavori: **360 (trecentosessanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di **288 (duecentottantotto)** giorni naturali e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo previsto), fatti salvi i periodi di sospensione obbligatoria previsti dal CSA;

Richiesta Di Chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmpULIA utilizzando l'apposita funzione **"Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui"** presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro **entro il termine di cui al punto IV.3.3 del bando di gara**.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di gara e Capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti inviate oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmpULIA all'interno della procedura di gara in oggetto e sul portale del Comune alla sezione Gare e Appalti e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà anche notificata, come avviso, all'indirizzo *PEC* del legale rappresentante della Ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

REVISIONE PREZZI

La stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Obblighi prestazionali derivanti dal PNRR

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

b) Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, ossia:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente il soggetto aggiudicatario nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate le penali di cui all'art. 6, così quantificate e dovute in base alla previsione dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui sopra determina, altresì, l'impossibilità per il soggetto aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto

al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, secondo il documento allegato "Previsioni e obblighi DNSH". Inoltre, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
- Decreto 27 settembre 2017, recante «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica».

Anche per la violazione del rispetto del presente obbligo, saranno applicate le penali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. Il soggetto aggiudicatario, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021.
- comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Come disposto dal disciplinare di gara, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

- 1) in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- 2) in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- 3) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

L'ausiliario, in caso di avalimento, si obbliga verso il Soggetto aggiudicatario e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, e concorrendo con il soggetto aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il soggetto aggiudicatario si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una

riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o da emanare.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il soggetto aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
- b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il soggetto aggiudicatario sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto aggiudicatario nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR,

- compreso il riferimento alla Missione Componente e investimento o sub investimento;
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE;
 - se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal Regolamento UE 241/2021, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai predetti sei obiettivi ambientali. Più nel dettaglio, un’attività economica arreca un danno significativo:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l’investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- B. oppure, si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale autovalutazione è fondamentale per l’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l’investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell’autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegata alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR.

Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

Per il progetto nell'ambito del quale rientra l'intervento in oggetto, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2, e allo specifico intervento oggetto della presente procedura, è possibile associare la *Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento edifici* e la *Scheda 18 – Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale e ciclologistica* con le relative check list.

L'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "Appaltatore"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento in oggetto come sopra rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. L'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. durante la fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi di esecuzione, l'Appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 5 e 18 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità dell'intervento in oggetto.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in premessa in relazione alla Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali con le relative check list.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65, le coassicurazioni di cui all'art. 1911 del codice civile, in possesso delle condizioni di partecipazione richieste nel presente disciplinare ed alle condizioni ivi stabilite, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata, ivi comprese, per quanto compatibili, le coassicurazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti

prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare:

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12;
- tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- è vietata, a **pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione durante la procedura di gara. Tale divieto è valido anche successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice;
- ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66 comma 1, lettera g), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta. Gli stessi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.
- le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett.

b) e c) del Codice che per esso concorrono.

REQUISITI GENERALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo relativo al settore edile - "CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA del 03/03/2022 - decorrenza dal 01/03/2022 al 30/06/2024" - codice alfanumerico F012 o equivalente F011, F016, F018 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Sono esclusi automaticamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti le cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti di tutti i

partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di uno specifico "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto a pena di esclusione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice sarà verificato dalla Stazione Appaltante attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1. L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmpULIA denominata "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

- a) **richiesta di partecipazione del concorrente**, con l'indicazione:
- a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dagli articoli 65, 67 e 68, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - a.3) del numero del/dei lotti a cui intende partecipare

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e acquisita sulla piattaforma telematica.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- **Documento di gara Unico Europeo (EDGUE-IT)**, come da modello allegato, in cui il concorrente auto dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa economica- finanziaria, con indicazione del/dei lotti a cui intende partecipare.

Il concorrente compila e produce EDGUE-IT, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente compila l'EDGUE-IT scaricabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-DGUE>, e lo presenta mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio EDGUE-IT in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- EDGUE-IT, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione

integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 101 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «Q»

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'EDGUE-IT deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (Capo II – I requisiti di ordine generale - Articoli 94 e 95 del Codice" del EDGUE-IT), va resa individualmente anche dai soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 e del comma 4 dell'art. 94 del Codice. (compilare EDGUE-IT per la parte che interessa):

in caso di impresa individuale = titolare o direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo = soci amministratori o direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;

in ogni caso = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dell'amministratore di fatto.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante

legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
- ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- iii. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del Codice, le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello EDGUE-IT dovrà essere sottoscritto:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- d) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente, che di quella ausiliaria.
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 il modello EDGUE-IT con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello EDGUE-IT deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello EDGUE-IT deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente

alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. b) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L' eDGUE-IT va comunque compilato secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del successivo Comunicato del predetto Ministero (MIT) del 30 giugno 2023, concernente l'aggiornamento delle Linee guida adottate con la Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (GU 27 luglio 2016, n. 174) anche in relazione alla specifica ipotesi sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti dagli atti di gara.

Ulteriori precisazioni

Una volta compilato L' eDGUE-IT editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere acquisito sulla piattaforma telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del EDGUE-IT, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel EDGUE-IT siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui agli artt. 94, 95 e 98 , del Decreto legislativo 36/2023, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel EDGUE-IT e nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

SUA BAT si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel EDGUE-IT anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

CAUZIONE PROVVISORIA - L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023 è richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2%

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.lgs n. 36/2023 la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'art. 106.

Ai sensi dell'art. 106 co. 3 la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Ai sensi dell'art. 106 co. 4, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 co. 5 la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 co. 7 la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore dell'ammontare massimo stimato della procedura in riferimento a ciascun lotto e precisamente:

Lotto 1 "ISCHIA": € 10.835,01

Lotto 2 "BASTIA": € 11.052,99

Lotto 3 "I.T.T.A.": € 10.834,40

Si precisa che, in considerazione della possibilità per il concorrente di poter partecipare per uno o più lotti e di poter essere aggiudicatario anche di tutti i lotti, **non è consentita la presentazione di un'unica cauzione.** L'operatore economico **dovrà presentare per ognuno dei lotti la rispettiva garanzia provvisoria pari all'importo del lotto per il quale concorre.**

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia fideiussoria scelta dall'Appaltatore deve **obbligatoriamente** essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La

garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- qualora impossibilitati, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, in contanti, in assegni circolari, tramite bonifico al seguente Codice IBAN..... ;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

- Duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del d. lgs. N. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

I concorrenti producono, allegando ricevuta ai documenti di gara, a pena di esclusione, attestazione di pagamento in originale se presente, ovvero in copia autentica, della contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità n. 621 del 20/12/2022, a favore dell'ANAC, secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità in considerazione dell'importo a base di gara.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità

disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura di selezione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

f) Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

a) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è firmata digitalmente da un procuratore o institore:** redatta alternativamente come segue:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:

Per le A.T.I. non costituite:

ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

- il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

(per ciascuna impresa): l'EDGUE-IT ed il modello integrativo al EDGUE-IT allegato alla presente (Mod. 2) e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite:

La documentazione richiesta per l'impresa singola;

ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti della prestazione svolte da ciascuna impresa partecipante all'A.T.I. con le relative quote percentuali:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese:

L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientra la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.:

1. l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) **RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

c) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

- c1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto c2);
- c2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto c1);
- c3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- c4) le società consorziate di cui al punto c2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto c3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi articoli 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3;
- c5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);

e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

- e.1) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 36 del 2023, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;

f) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** In caso di **AVVALIMENTO** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS21. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello EDGUE-IT allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è **normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 36 del 2023, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

g1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

g2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

i) **limitatamente ai concorrenti con dipendenti**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

i1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

i2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

i3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

j) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto**: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo

119, del D. Lgs. n. 36/2023, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

k) **dichiarazione di presa visione degli atti** come segue:

k1) **dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali** di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

e) **attestato di presa visione**: Non è necessario acquisire l'attestato di presa visione. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto sono visionabili oltre che sulla piattaforma EmPulia, sul profilo del committente <https://www.comune.margheritadisavoia.bt.it>

f) **versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sull'offerta economica, tramite**:

1. contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato, annullato e scansionato;
2. pagamento dell'imposta assolta in modo virtuale (previa autorizzazione rilasciata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, ex art. 15 d.P.R. n. 642/1972);
3. modello F23 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 03/03/2015);

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Le dichiarazioni richieste andranno rese mediante compilazione del EDGUE-IT, seguendo le modalità di compilazione di cui alla Circolare del MIT n.3 del 18 luglio 2016; ad integrazione andranno rese ulteriori dichiarazioni inserite nel modello della domanda di partecipazione.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale (Domanda di partecipazione + EDGUE-IT Parte III, Sezione A)** di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze;
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 94,95,97,98 del decreto legislativo n. 36 del 2023, dichiarati, **mediante la compilazione del EDGUE-IT, Parte III, Sezione A, B, C, D**, come segue:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta):

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 23/2013.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Avalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (e s.m.i.);
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai artt. 94, commi 1, 2, e all'art. 98, co. 3, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di EDGUE-IT. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 (in carica) indicando il nominativo e dati anagrafici dei singoli soggetti.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2, e art. 98, co. 3, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero firmando digitalmente.

Lettere:

- **B** - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: IDONEITÀ.

Nella Parte VI: Dichiarazioni finali:

Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), dal legale rappresentante dell'operatore economico;

- 8) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi (Domanda di partecipazione);
- 9) ad integrazione di quanto dichiarato nel EDGUE-IT, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.), e più precisamente dichiara
 1. ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 di impegnarsi a garantire:
 - la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
 2. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 3. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 4. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 5. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico)
 6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 7. che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 8. che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 9. che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 10. che l'operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, co. 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, co. 4, del Regio Decreto n. 267 del 1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 11. non aver commesso un illecito professionale grave come definito dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
 12. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010, n. 136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto.

13. ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

11) il tecnico si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego alla iscrizione alle cd. "White List".

12) ricevuta F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bolla sull'offerta economica;

13) Autocertificazione antimafia;

14) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

15) Dichiarazione comunicazione titolare effettivo;

16) Dichiarazione responsabile trattamento dati personali;

17) Dichiarazione assenza conflitto di interessi;

18) Patto di integrità;

19) Dichiarazione anticorruzione;

20) Dichiarazione familiari conviventi;

21) Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;

22) Dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR;

23) (per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021).

Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni:

- **le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l'originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d).

Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

L'utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente

nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni per:

- integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con l'eDGUE-IT, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- integrare la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, soltanto con documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del EDGUE-IT e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si precisa che la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Tuttavia, i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare.

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta";

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di

“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

SUBAPPALTO

È consentito il subappalto ai sensi dell’art. 119 del Codice.,

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che si intende subappaltare, il subappalto è vietato.

In ogni caso, non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si precisa che non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi di cui al comma 3 dell’art. 119 del Codice.

L’affidatario dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Lo stesso comma, inoltre, prevede che l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, debbono trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. A tale riguardo, per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante dovrà acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Ai sensi del comma 10 dell’art. 119 del Codice, l’affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria (articolo 100, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA di cui all’articolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 100 del decreto legislativo n. 36 del 20123 come segue:

- a) attestazione SOA per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e precisamente nella categoria prevalente nella **Categoria OG8 Classifica III. In caso di partecipazione a tutti i lotti, il requisito relativo alla qualificazione richiesta è Categoria OG8 Classifica IV (€ 1.636.119,93).**
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;

b.2) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

- c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;

4. CAPO 4 – BUSTA B - OFFERTA

4.1. L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante "Allegato" e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al combinato disposto dell'art. 79 e l'Allegato II.5 del Codice.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto e all'offerta temporale, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, il concorrente, ai fini dell'eventuale accesso agli atti, allega anche una copia firmata digitalmente della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si evidenzia che nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura.

L'Offerta Tecnica dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel seguente prospetto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: PESO 80/100

Criterio e sub-criterio	OFFERTA TECNICA: Elemento di valutazione Valore tecnico - punti 80	Punti
Criterio 1	CRITERIO VALUTAZIONE FORNITURA E MESSA A DIMORA DEL MATERIALE	10
<i>Sub_criterio 1.1</i>	<i>Il Concorrente, per la fornitura completa del materiale vivaistico da impiegare per le piantumazioni, dovrà dichiarare, certificare e descrivere: - modalità operative di esecuzione e certificazioni necessarie per il controllo della qualità e delle caratteristiche; modalità di realizzazione delle piantumazioni previste in progetto (estensione delle aree, garanzie di approvvigionamento del materiale vegetale); - modalità di riduzione rischio fallanze; - modalità di ripristino delle fallanze.</i>	<i>10</i>
Criterio 2	CRITERIO VALUTAZIONE CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	20

DISCIPLINARE DI GARA

Sub_criterio 2.1	<p><i>Il Concorrente, per tutte le fasi lavorative e la cantierizzazione, dovrà valutare gli effetti sul territorio e sulle aree più sensibili e descrivere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Minimizzazione dell'impatto delle aree di cantiere (polveri, rumori, ecc...);</i> - <i>Gestione del layout di cantiere;</i> - <i>Modalità esecutive e fasi operative integrative proposte per la realizzazione, sulla base degli studi idraulici esistenti, di eventuali opere provvisorie che, compatibilmente con gli ambiti operativi disponibili, possano accrescere il grado di protezione idraulica del territorio, sia in termini strutturali che non strutturali;</i> - <i>Organizzazione del cantiere in caso di eccezionali fenomeni meteorologici;</i> - <i>Misure di protezione del cantiere.</i> - <i>Metodologie di movimentazione del terreno che assicurino il rispetto dei parametri di progetto, eventualmente anche con l'ausilio di strumentazione GPS;</i> - <i>Organizzazione delle fasi di cantiere (lavorazioni parallele o in sequenza nelle varie aree).</i> 	10
Sub_criterio 2.2	<p><i>Modalità operative per la gestione dei rifiuti generati dall'attività di cantiere (rimozione vigneti a pergola/tendone).</i></p>	10
Criterio 3	<p>CRITERIO VALUTAZIONE MIGLIORIE E OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</p> <p><i>Il Concorrente dovrà specificare nel dettaglio e, con riferimento ai minimi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, come migliorare le attività previste in progetto.</i></p>	35
Sub_criterio 3.1	<p><i>Nuove o diverse lavorazioni e/o attività proposte al fine di migliorare le prestazioni progettuali richieste in relazione alle interazioni con opere esistenti e/o in fase di realizzazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Migliorie sulla qualità dei materiali relative alla risoluzione delle interferenze, nel rispetto delle prescrizioni dei vari enti.</i> - <i>Modalità per riduzione di eventuali interferenze con le attività limitrofe alle aree di cantiere.</i> 	10

<i>Sub_criterio 3.2</i>	<p><i>Nuove o diverse lavorazioni e/o attività proposte al fine di migliorare l'inserimento naturalistico, idro-geo-morfologico, paesaggistico ed architettonico delle opere; nonché di sensibilizzazione ambientale della Collettività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modalità di comunicazione verso la popolazione e le attività economiche presenti al fine di minimizzare i disagi e le difficoltà relative alla reciproca interazione;</i> - <i>Proposte per la fruizione naturalistica del sito in fase di cantiere (es. eventuale cartellonistica, piccole attrezzature temporanee e removibili);</i> - <i>Proposte per migliorare la durabilità nel tempo nei confronti delle possibili cause di dissesto delle opere, sia dal punto di vista della stabilità globale che della continuità vegetazionale (sia in fase di cantiere sia ad opere eseguite);</i> - <i>Proposte di svolgimento della manutenzione periodica dell'opera in termini sia di tipologia e frequenza delle attività che di durata;</i> - <i>Miglioramento del Piano di Manutenzione delle opere.</i> 	10
<i>Sub_criterio 3.3</i>	<p><i>Nuove o diverse lavorazioni e/o attività proposte al fine di dare tempestiva attuazione nelle procedure di acquisizione delle aree di progetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modalità esecutive ed eventuali oneri connessi inerenti l'implementazione dello staff tecnico offerto al fine di supportare la Stazione Appaltante durante lo svolgimento delle fasi di chiusura definitiva dell'intervento nei termini previsti e dei relativi adempimenti accessori (es. frazionamenti catastali, etc.).</i> 	15
Criterio 4	CRITERIO VALUTAZIONE CALUSOLE PREMIALE PNRR	15
<i>Sub_criterio 4.1</i>	<i>Clausola premiale prevista dal PNRR – pari opportunità generazionale e di genere” un adeguato coinvolgimento nelle forme prevista dalla normativa applicabile di giovani di età inferiore ai 36 anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.</i>	15

Assenza di verbali di discriminazione di genere

Il presente punteggio è elaborato in applicazione delle previsioni di cui all'art. 47 comma 4 e 5 del D.L. n. 77/2021, contenente disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione delle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del D.Lgs. n. 198/2006) con Ufficio Consigliera di parità.

- b) note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara:
- b.1) Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente;
 - b.3) L'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - b.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio è opportuno che l'offerta tecnica faccia riferimento, specificatamente e separatamente, ai singoli elementi di valutazione previsti dal presente bando di gara. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel

completo rispetto della normativa vigente in materia.

- b.5) La relazione tecnica dovrà essere costituita da non più di **30 cartelle (15 pagine = 30 cartelle)** e **4 elaborati grafici** (complessivamente per i tre criteri) formato standard che illustrino le proposte migliorative. Considerata la natura degli elementi di valutazione, non è richiesta la presentazione di un computo metrico.
- d) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine (1 pagina = 2 facciate) in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
- e) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- e.1) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - e.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - e.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - e.4) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- f) l'**Offerta Tecnica** non può:
- f.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica o temporale** di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - f.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - f.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) oppure f), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- h) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.2.2.
- i) Nella "**BUSTA B: Offerta tecnica**" devono essere contenuti gli elaborati grafici e descrittivi che il concorrente riterrà opportuni relativi alle eventuali proposte migliorative del progetto posto a base di gara. Tutti i documenti che l'impresa ritiene di presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata e redatti in lingua italiana, andranno presentati in formato digitale ed essere **sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante** della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli **elaborati progettuali e dattiloscritti** dell'offerta tecnica **dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo Professionale di appartenenza. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.**
- l) Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
 - utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nelle relazioni tecniche di cui alle lettere precedenti, **non dovranno** essere fornite indicazioni di prezzo. Inoltre, si evidenzia che non è richiesto il computo metrico. Nel caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta non sarà valutata ed il concorrente

verrà escluso dalla gara.

L'aggiudicazione non comporta accettazione automatica dell'offerta da parte della Stazione appaltante, la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodotte in sede di gara.

Si specifica che l'offerente che risulterà vincitore dovrà presentare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, quegli elaborati di progetto esecutivo adeguati secondo le proposte migliorative offerte.

4.2. Offerta Economica-Tempo (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica-Tempo»)

OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE: PESO 20/100

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 108 comma 9 del d.lgs. 36/2023 il concorrente nell'offerta economica deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2.1. Contenuto della busta "Offerta economica/temporale": (punteggio max assegnabile 20 punti = 10 punti per il prezzo e 10 punti per il tempo)

L'Operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella **"BUSTA ECONOMICA/TEMPORALE"**:

- nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA" il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, posto nell'apposito campo denominato "Base asta complessiva";
- nell'apposito campo denominato "Tempo di esecuzione offerto" il ribasso percentuale offerto sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara e soggetto a ribasso, posto nell'apposito campo denominato "Base asta tempo di esecuzione";
- nel campo denominato "Allegato economico" la propria dichiarazione d'offerta, firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale, secondo le modalità e le prescrizioni descritte nell'allegato modello di offerta;
- i costi della sicurezza ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che sia l'offerta economica che quella temporale dovranno essere espresse con un numero massimo di decimali pari a due.

In caso di partecipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

Sulla base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all'offerta anche un "CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT" presuntivo delle lavorazioni ed una relazione che illustri le modalità con le quali l'impresa riesce ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara, anche alla luce delle proposte migliorative offerte.

IL RIBASSO DELL'OFFERTA TEMPORALE NON POTRÀ ' ESSERE SUPERIORE AL 20%. Qualora il concorrente produca un'offerta temporale superiore ai limiti consentiti la stessa sarà valutata pari al ribasso massimo del 20%. L'O.E. dovrà indicare il ribasso dell'offerta temporale in misura % (percentuale) con massimo due decimali.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; nel caso in cui siano indicati più di due cifre decimali, si procederà al troncamento a partire dalla terza cifra decimale (senza eseguire alcun arrotondamento).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discordanza tra ribasso e/o premio espresso in cifre e quello espresso in lettere si prenderà a riferimento quello espresso in lettere.

L'offerta deve inoltre specificare a pena di esclusione, come riportato anche nel MODELLO predetto:

- i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Decreto legislativo D.LGS 36/2023;
- l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il concorrente dovrà, quindi, inviare e fare pervenire a SUA BAT l'Offerta economica, nei termini e con le modalità descritte dal presente atto e a pena di esclusione, secondo le disposizioni di seguito indicate.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla stazione appaltante disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Si precisa che il mancato utilizzo dei MODELLI predisposti dalla S.A. per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023 applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta virtuale nel giorno indicato nei documenti di gara, ovvero altro giorno che sarà comunicato mediante piattaforma (PAD) EmpULIA.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 80 punti

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione Giudicatrice come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 4.1 in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) al singolo sub-elemento con valutazione di natura discrezionale, è attribuito un coefficiente, compreso

tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da zero a uno, ed attribuiti dai singoli commissari, così come previsto all'allegato (G), lett. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n. 207/2010;

Σn = è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell'offerta

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1;
- e) **il punteggio dell'offerta tecnica dovrà raggiungere, prima delle operazioni di riparametrazione, minimo 48 punti per consentire l'ammissione del concorrente alle successive fasi; il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia;**
- f) per gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto; inoltre, relativamente alle certificazioni richieste, si evidenzia che non è necessario che le stesse contengano la specifica per attività inerente l'oggetto dell'appalto.

RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo» 20 punti

5.2.1. Elemento Prezzo 10 punti:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sui corrispettivi di cui all'articolo 2.1, numero 1), 3) e 4), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = (Ri / Rmax)^\alpha$$

dove:

V(a) i = coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri = ribasso dell'offerta in esame;

Rmax = massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

α = 0,20 (esponente correttivo)

All'offerta economica verrà attribuito il valore derivante dal prodotto di Vi x 10 punti.

5.2.2. Elemento Tempo 10 punti:

- a) l'elemento tempo, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.1;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = Ti / Tmax$$

dove:

V(a) i = coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ti = riduzione dell'offerta in esame;

Tmax = massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante).

N.B. - Viene fissato un valore soglia per l'elemento tempo (TEMPO di ESECUZIONE) pari al 20% del tempo stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che ai soli fini della quantificazione del tempo effettivo per la esecuzione dei lavori, l'O.E. indicherà il ribasso percentuale esclusivamente in percentuale con massimo due cifre decimali. Qualora il tempo di esecuzione (espresso in percentuale) dia luogo ad una frazione di giorno, si procederà con l'arrotondamento per eccesso all'unità di giorno superiore.

5.3. Metodo del calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio derivante dalla sommatoria dei punti dell'offerta tecnica e di quella temporale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, comprensiva dell'offerta temporale, si procederà in seduta virtuale **mediante sorteggio tramite la piattaforma EmPULIA.**

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria.

Qualora individui e/o appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta comunicando al RUP/seggio di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Un componente della stessa assolve alle funzioni di segretario verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. Propedeuticamente all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, può specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando. È vietato alla commissione giudicatrice enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l'alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare. È invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e della loro valorizzazione. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA**6.1. Apertura della gara****6.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta virtuale**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.5.1;
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 94, del decreto legislativo n. 36/2023;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- b) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- c) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione con le modalità di cui all'articolo 9.2.1

La commissione giudicatrice, nella prima seduta di gara, procederà:

1. all'illustrazione delle modalità operative per la valutazione delle offerte sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dagli atti di gara;
2. all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica;
3. alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella relazione tecnica e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Successivamente, in seduta virtuale, la commissione registrerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della **graduatoria provvisoria**, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Per l'attribuzione di tutti i punteggi verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali procedendo al troncamento a partire dalla terza cifra decimale senza eseguire alcun arrotondamento.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, comprensiva dell'offerta temporale, si procederà in seduta virtuale mediante sorteggio tramite la piattaforma EmPULIA.

Si precisa altresì che le suddette operazioni sono parzialmente gestite in automatico dal sistema; eventuali modalità manuali saranno definite dal RUP o dalla Commissione Giudicatrice contestualmente all'evento ed opportunamente verbalizzate secondo le regole del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, che procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara nonché irregolari, ai sensi dell'art. 33, comma 8, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 33, commi 8 e 9 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere integrate e sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, da 5 a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare.

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta";

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato"

6.2.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 94, del decreto legislativo n. 36/2023 alle condizioni di cui all'articolo 105 d.Lgs 36/2023

- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 36/2023, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente bando.
- e) le cui offerte e/o dichiarazioni siano mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) procede, in **seduta virtuale**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5.1.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche** non escluse, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera i), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

6.5. Gestione della «Offerta Economica-Tempo»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica-Tempo»

La Commissione giudicatrice nel giorno e nell'ora, stabiliti dalla Commissione giudicatrice agli offerenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, in **seduta virtuale**, procede alla definizione della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, relativa alle **Offerte Tecniche**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica-Tempo** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla verifica della percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.3;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica-Tempo»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»:

Ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 36/2023 **non** è previsto il soccorso istruttorio per carenze riferite alle offerte tecnico – economiche.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto.

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.2, lettera a), con il punteggio dell'**Offerta Economica e temporale** di cui all'articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);

- c) a trasmettere gli atti al responsabile unico del progetto verbalizzando tale adempimento.

6.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 36/2023 ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui all'articolo 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la migliore offerta anormalmente bassa. Quest'ultima sarà valutata in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, indicati nel bando o nell'avviso.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la S.A. si avvale della facoltà di applicare alla presente procedura l'inversione procedimentale, pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica dell'anomalia dell'offerta. Terminata la fase di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice, che redigerà la graduatoria provvisoria, il RUP/seggio di gara, in successiva seduta virtuale, proseguirà all'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dal concorrente risultato primo in graduatoria.

Il seggio/RUP prosegue quindi:

- all'apertura della busta digitale A contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Successivamente il seggio di gara/RUP, procederà, in seduta riservata, a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 36/2023;
- verificare l'anomalia dell'offerta, ove ritenuta necessaria, anche mediante richiesta formale di supporto della Commissione Giudicatrice

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

6.4. Comunicazioni

Ogni comunicazione afferente alla presente procedura sarà inoltrata mediante la piattaforma EMPULIA.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) il soggetto che presiede il seggio/commissione di gara annota a verbale le osservazioni eventualmente pervenute se giudicate pertinenti al procedimento;
- d) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- e) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94 comma del D. Lgs. 36/2023.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante, dopo la verifica della proposta di aggiudicazione eseguita dalla Commissione giudicatrice e/o dal RUP/seggio di gara, ai sensi dell'articolo 17 comma 15, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 17 comma 5 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.
 - Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio derivante dalla sommatoria dei punti dell'offerta tecnica e di quella temporale.
 - Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, comprensiva dell'offerta temporale, si procederà in seduta virtuale mediante sorteggio tramite la piattaforma EmPULIA

- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico-finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

7.2.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito della Stazione Appaltante che con l'adozione de provvedimento termina la propria attività. In ogni caso si precisa che l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs. 36/2023 non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo articolo;
- b) ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023 diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art 99 del Codice, procede a verificare:

- l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice;
- l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice;

Le suddette verifiche dovranno avvenire attraverso:

- la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico ex art. 24 del Codice;
- la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico;
- tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell' art. 17, comma 5 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria, ancorché la stessa perda comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica

del possesso dei requisiti di cui sopra.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Come previsto dal Regolamento SUA e dalla Convenzione sottoscritta dal Comune delegante, **la stipulazione** del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art.18, comma 1 del Codice dal Comune di Margherita di Savoia.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 118 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

7.2.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n 36 del 2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 164 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- b) Ferma restando la facoltà dell' Ente di procedere alla consegna sotto le riserve di Legge, previa intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica nei modi e termini stabiliti dall'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dopo che l'Impresa avrà costituito la garanzia fidejussoria definitiva per le garanzie di esecuzione, si precisa che alla stipulazione del contratto si procederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi degli artt. 18, comma 3 lett. d) e 55, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine indicato con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso l'ufficio rogante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.36/2023;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui al decreto legislativo n. 36/2023;
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante qualora formalmente richiesto dal RUP;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della partecipazione alla gara o della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa

- fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.89, co.1, lett. i), del D.L. n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Documenti di gara:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara
- c) CSA_Parte Generale_BASTIA
- d) CSA_Parte Generale_ISCHIA
- e) CSA_Parte Generale_ITTA
- f) Quadro economico di progetto_BASTIA
- g) Quadro economico di progetto_ISCHIA
- h) Quadro economico di progetto_ITTA
- i) Schema del contratto_BASTIA
- j) Schema del contratto_ISCHIA
- k) Schema del contratto_ITTA
- l) "Protocollo di legalità" sottoscritto il 07.03.2022 con la Prefettura - UTG di BARLETTA ANDRIA TRANI;
- m) Schema di domanda di partecipazione;
- n) Documento di gara unico europeo DGUE;
- o) Informativa sul trattamento dei dati personali
- p) Codice di comportamento dei dipendenti;
- q) Ulteriori dichiarazioni mediante apposita modulistica;
- r) Documentazione amministrativa

9.1.2. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a. tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

- alle dichiarazioni non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005;

9.1.3. Altre condizioni:

- a. alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano l'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10;
- b. le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023;
- c. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.4. Imposta di bollo:

- a. l'imposta di bollo dovuta per l'offerta economica (pari ad € 16,00) dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dall'art. 1, comma 597, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l'Agenzia delle entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F23.
- b. la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a. le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 90 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero eseguite mediante la piattaforma EmpULIA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- b. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a. Tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite della piattaforma digitale sul EmpULIA. Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato entro **entro il termine di cui al punto IV.3.3 del bando di gara**; a tali richieste la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro attraverso la sezione - COMUNICAZIONE CON I FORNITORI.
- b. il presente disciplinare e la documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.empulia.it> dai quali può essere scaricato liberamente
- c. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della lettera di comunicazione per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 211 del decreto legislativo n.36/2023, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 124, del decreto legislativo n. 36/2023 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la

denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo n 36 del 31.03.2023 e ss.mm. e ii.;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto e per quanto in vigore.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108 comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023.

11. CAPO 11 – DOCUMENTI DI GARA

11.1. Documenti di gara

L'operatore economico utilizza la Piattaforma EmPULIA - <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx> - per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione
- 2) Modello Offerta Economica e temporale
- 3) Dichiarazione anticorruzione PNRR;
- 4) Eventuale procura
- 5) Garanzia provvisoria
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) eventuali attestazioni per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- 9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 10) Dichiarazione Titolare Effettivo dell'azienda appaltatrice nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- 11) Dichiarazione responsabile trattamento;
- 12) Dichiarazione di assenza conflitto di interessi nell'ambito degli interventi a valere SUL PNRR;
- 13) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- 14) Dichiarazione familiari conviventi;
- 15) Dichiarazione rispetto principio DNHS;
- 16) Dichiarazione sul rispetto degli ulteriori principi e condizionalità del PNRR;
- 17) Modello EDGUE-IT.
- 18) Documentazione attestante il pagamento del contributo ANAC

- 19) Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo
- 20) Protocollo di legalità sottoscritto per accettazione
- 21) Patto di integrità sottoscritto per accettazione

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della piattaforma EMPULIA, raggiungibile al Link: <http://www.empulia.it>, attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando di gara.

Margherita di Savoia, li 29.08.2025

IL RUP
geom. Marcello Rondinone